



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 139 in data 21 giugno 2016**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale – artigianale della ditta Ferro Loredano sito in via del Mare. Comune di Loreo (RO).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Loreo con nota prot. n. 2153 del 20/03/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 123987 del 23/03/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale – artigianale della ditta Ferro Loredano sito in via del Mare;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.146921 del 14.04.16 del Dipartimento Difesa del suolo e Foreste – Regione del Veneto – Bacino Idrografico Adige Po che di seguito si riporta:

A seguito della nota prot. n. 143120 del 12 aprile 2016, con la presente, si comunica che lo scrivente Ufficio ha rilasciato, in data 14.01.2016 prot. n. 11982, parere favorevole sotto il profilo della compatibilità idraulica al Piano per Insediamenti Produttivi a destinazione industriale-artigianale della Ditta Ferro Loredano sito in Via del Mare in Comune di Loreo (RO) e di cui all'oggetto.

- Parere n.4397 del 22.04.16 del Consorzio di Bonifica Adige Po assunto al prot. reg. al n.160222 del 26.04.16 che di seguito si riporta:

Si fa riferimento alla nota prot. n. 143120 in data 12.04.2016 di codesto Dipartimento, per comunicare che lo scrivente Consorzio con propria nota prot. 14914 in data 22.12.2015, che sia allega in copia alla presente, ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla valutazione di compatibilità idraulica allegata al progetto di che trattasi.

- Parere n.12993 del 29.04.16 dell'ULSS n.19 assunto al prot. reg. al n. 166612 del 29.04.16 che di seguito si riporta:

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 13.04.2016 con prot. 11187, ai fini dell'acquisizione del parere relativo al P.I.P. (Piano insediamenti Produttivi) dell'area di Via del mare, questo Servizio propone che venga apportata una modifica a pag. 16 punto 2.6 del Rapporto Ambientale Preliminare sostituendo “..industrie nocive..” con “industrie insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994”.

- Parere n.5606 del 9.05.16 assunto al prot. reg. al n.182603 del 10.05.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto che di seguito si riporta:



Con riferimento alla nota inviata dalla Regione del Veneto prot. 143120/C.101 del 12.04.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 4579 del 15.04.2016, esaminata la documentazione contestualmente trasmessa, si trasmette il parere endoprocedimentale di competenza.

Il piano in argomento ricade in un'area, che non risulta interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico né da rinvenimenti archeologici noti, per quanto attualmente agli atti di questa Soprintendenza.

Pertanto, per quanto di competenza, si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*. Si ritiene tuttavia opportuno segnalare che:

- per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è obbligatoria la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art. 28 comma 4;

- nel caso di rinvenimenti archeologici fortuiti effettuati nel corso dei lavori, resta fermo l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza, come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

- Parere n.11173 del 16.05.16 assunto al prot. reg. al n. 193405 del 17.05.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota inviata dalla Regione del Veneto prot. n. 143120/C.101 del 12/04/2016, esaminata la documentazione trasmessa, si trasmette il parere endoprocedimentale di competenza, in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano in oggetto.

Considerato il contesto paesaggistico di riferimento, caratterizzato da vasti ambiti già urbanizzati, ove l'area di progetto si configura come ulteriore e omogeneo completamento insediativo, non si ritiene che il piano in argomento possa produrre effetti negativi sul territorio.

Alla luce di quanto sopra premesso, questa Soprintendenza non ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento del piano in oggetto alla procedura di V.A.S.

- Parere n.47884 del 13.05.16 assunto al prot. reg. al n.189819 del 13.05.16 dell'ARPAV di Rovigo che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot.143120 del 12/04/2016 di pari oggetto, si esprime parere favorevole. Per una mobilità sostenibile in fase di esercizio nella zona interessata, dove è previsto un aumento del traffico merci e macchinari, è necessario sviluppare dei sistemi integrati di monitoraggio, una costante attività di rilevazione dei flussi, un aggiornamento della matrice di origine/destinazione dei mezzi pesanti. Si veda a questo proposito la Delibera del Consiglio Regionale n.90 del 19 aprile 2016 che aggiorna il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera.

Per gli aspetti riguardanti la prossimità dell'area interessata alle zone SIC e ZPS si rimanda alla valutazione della Struttura Regionale Competente.

- Parere n.195088 del 18.05.16 dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco che di seguito si riporta:




Con riferimento alla richiesta di parere finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, si premette, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota 10 marzo 2016 n. 4570, ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite». Inoltre, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dallo stesso art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 succitato.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.

Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal citato PAI e visti i relativi elaborati cartografici, si rileva che tutto il territorio comunale di Loreo è soggetto a bonifica per sollevamento, quindi a scolo meccanico, e perciò risulta classificato come area a pericolosità moderata (P1), disciplinata dagli artt. 10 e 14 delle citate N.d.A. del PAI. Tale classificazione è dovuta all'eventualità che si verifichino anomalie o arresti accidentali delle idrovore che potrebbero causare temporanei allagamenti. Conseguentemente si ritiene opportuno che nella fase di progettazione di impianti tecnologici si

debbono prevedere ed adottare adeguate misure di protezione degli stessi, finalizzate ad impedire o limitare i danni determinati da tali evenienze.



Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto. Per gli aspetti relativi, invece, alla valutazione di compatibilità idraulica, intesa come "invarianza idraulica", dovranno essere acquisiti i pareri della Sezione Bacino Idrografico Adige Po-Sezione di Rovigo e del Consorzio di bonifica Adige Po, competenti per territorio.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 57/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale artigianale della ditta Ferro Loredano, in via del Mare, nel Comune di Loreo (RO).

Pratica n. 2982

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Enrico Maria Crepaldi, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 81944 del 01/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento la realizzazione di due macro lotti (LOTTO 1, sulla parte ovest dell'ambito, di mq. 14.274,14 con superficie edificabile di mq. 13.703,74; LOTTO 2, sulla parte est dell'ambito territoriale di intervento, di mq. 16.101,77, con superficie edificabile di mq. 15.418,77), la realizzazione di una pista ciclabile che si collega a quella esistente, un'area a verde pubblico con la realizzazione di vasche di laminazione per la raccolta di acque meteoriche di prima pioggia, permettendo nel contempo una valorizzazione del verde pubblico attraverso piantumazioni di medio e alto fusto;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in



argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale artigianale della ditta Ferro Loredano, in via del Mare, nel Comune di Loreo (RO) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

di verificare e documentare, per il tramite del comune di Loreo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 57/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come la Variante al Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale – artigianale della ditta Ferro Loredano sito in via del Mare nel Comune di Loreo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non



determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano per insediamenti produttivi a destinazione industriale – artigianale della ditta Ferro Loredano sito in via del Mare nel Comune di Loreo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.